



CONVENZIONE
TRA LA REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E
POLIZIA LOCALE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROSOLINA (RO).

I/LE SIGNORI/E:

- _____, domiciliato per la carica in _____, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale _____ ai sensi del provvedimento della Giunta regionale del Veneto _____, esecutivo ai sensi di legge;

- _____, domiciliato per la carica in _____, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Rosolina (RO) di seguito denominata "Beneficiario", C.F. _____, P.IVA _____, nella sua qualità di _____, nominato con _____.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 5776 del 23/03/2023, acquisita al prot. reg. con il n. 164309 del 24/03/2023, il Comune di Rosolina (RO) ha chiesto alla Regione del Veneto, per il periodo estivo 2023, un contributo economico per l'attivazione di un distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare, per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché per il concorso alla lotta agli incendi boschivi;

- con DGR n. _____ del _____, la Giunta regionale ha concesso al Comune di Rosolina (RO) un contributo per le spese necessarie a garantire le attività operative, concordate con il Comando dei Vigili del Fuoco, per un servizio straordinario durante il periodo estivo 2023 presso la località di Rosolina Mare (RO), incaricando il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale dell'adozione degli atti conseguenti.

I SOGGETTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti fra la Regione del Veneto, rappresentata dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e il Beneficiario, con riguardo al contributo concesso con provvedimento della Giunta regionale n. _____ del _____, per l'attivazione nella stagione estiva 2023 di un distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare, per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, ai sensi della Legge regionale n. 13/2022.

Art. 2 – Importo del contributo e copertura finanziaria

Per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, la Giunta regionale ha concesso al Comune di Rosolina un contributo pari al 70% delle spese rendicontate fino ad un contributo massimo di € 20.000,00, a valere sul capitolo 104563 "Azioni regionali per il sostegno al funzionamento dei soggetti del servizio regionale di Protezione Civile – trasferimenti correnti (art. 24, L.R. n.13 del 01/06/2022)", del Bilancio di previsione 2023 – 2025.

Art. 3 – Spese ammissibili

Il contributo viene concesso per le spese di natura corrente che il Comune di Rosolina deve sostenere per le attività operative e comprende le spese di personale e di vitto della squadra dei Vigili del Fuoco dislocata, le



62e6f59f



spese di rimessaggio e di gestione degli automezzi necessari allo svolgimento del servizio e le spese di manutenzione della sede per garantire un adeguato alloggio agli operatori.

Art. 4 – Cumulabilità del contributo

Il contributo è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente assegnati per la medesima finalità oggetto del contributo regionale.

Qualora la somma complessiva dei contributi pubblici, incluso il contributo regionale, superi la spesa sostenuta dal Comune di Rosolina, il contributo regionale verrà ridotto di un importo pari alla quota eccedente la spesa sostenuta dal Comune.

Art. 5 – Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna a:

- a) svolgere le attività nel rispetto della vigente normativa;
- b) sostenere la spesa di cui all'art. 3 rendicontandola alla Regione entro la data del 15/11/2023 secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti;
- c) far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l'importo del contributo regionale di cui all'art. 2 e la spesa complessivamente necessaria allo svolgimento dell'attività;
- d) trasmettere dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta, inviandola alla Direzione Regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente notificare i relativi atti alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, al fine di consentire la riassegnazione del contributo con le medesime finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 6 – Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale di una formale richiesta, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, corredata della documentazione attestante la conformità delle spese sostenute con quelle ammesse ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione e comprendente gli impegni di spesa assunti e liquidati.

Ai fini dell'erogazione del contributo massimo di € 20.000,00 il Beneficiario è tenuto a rendicontare una spesa ammissibile, di cui all'art. 3, almeno pari ad € 28.570,00.

La medesima richiesta dovrà attestare anche l'importo degli eventuali ulteriori contributi pubblici eventualmente acquisiti, oppure che non sono stati concessi ulteriori contributi pubblici per la medesima finalità.

La richiesta del Beneficiario deve essere trasmessa entro il 15/11/2023, termine eventualmente prorogabile sulla base di espressa richiesta motivata.

Art. 7 – Monitoraggi e verifiche

La Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale potrà effettuare verifiche e richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni al Beneficiario riguardo alla documentazione trasmessa ai sensi dell'Art. 6.

Art. 8 – Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile dello svolgimento delle attività oggetto del contributo regionale e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 – Revoca del contributo

In caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal Comune di Rosolina con la sottoscrizione della presente Convenzione il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, previa notifica di contestazione formale e verificate le eventuali osservazioni, procede alla revoca del contributo concesso.

Art. 10 – Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.



62e6f59f



Art. 11 – Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Tariffa Parte Seconda Articolo 4, in allegato al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 26/04/1986.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

Art. 13 – Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente Art. 10.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, è competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Beneficiario
COMUNE DI ROSOLINA (RO)

Per la Regione del Veneto
IL DIRETTORE
della DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE,
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE



62e6f59f

